

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

OPERA ROMANI

COMUNE DI NOMI

PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente
N. 1**

OGGETTO: Decreto in sanatoria – revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, dlgs. 19 agosto 2016, nr. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

L'anno duemiladiciannove addì 1 (uno) del mese di aprile alle ore 12.00 presso la sede della A.P.S.P. Opera Romani di Nomi al n° 21 di via Roma

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Parolari, eletta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2015;

assume il decreto in oggetto indicato

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è
stato pubblicato all'albo
in pubblicazione

dal _____
al _____
senza opposizioni.

IL DIRETTORE
Dal Bosco dott. Livio

Inviata alla Giunta Provinciale

il

prot. n°

LA PRESIDENTE

Richiamato il comma 2 punto e) . dell'art. 7 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 il quale prevede espressamente che il Presidente su delega del Consiglio di Amministrazione può assumere determinati atti, infatti cita:

“nei casi consentiti dallo statuto, esercita le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 6, che gli siano in tutto o in parte delegate dal consiglio di amministrazione,.....”

Richiamata la deliberazione del consiglio n. 20 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto “Delega al presidente della potestà di assumere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Romani” di Nomi, con la quale si è provveduto ad autorizzare la Presidente all'adozione dei seguenti atti:

- a) Prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- b) Deliberare le convenzioni tra aziende e quelle tra l'azienda e altri enti pubblici o soggetti privati, limitatamente alle convenzioni che non comportino per le parti oneri o utili;

Richiamata inoltre la delibera del consiglio nr. 15 del 13/09/2017 mediante la quale è stata autorizzata la Presidente all'adozione di atti che si rendesse necessario adottare con urgenza fatti salvi i limiti di cui all'art. 7 comma 2 lettera e della L.R. n. 7 del 2005, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di ... e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 26/09/2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

Atteso che il suddetto atto di revisione non è stato adottato entro il termine previsto a causa di un'errata interpretazione degli oneri derivanti dalla normativa in materia e si procede in questa sede a sanare l'errore.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione

della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Premesso quanto sopra;

Visto:

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” di Nomi approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 12/06/2018;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Romani di Nomi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 dd. 26/09/2017 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Romani di Nomi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 19/07/2017 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Opera Romani approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 dd. 02/12/2017 e ss.mm.;
- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che tale decreto necessita di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 giorni;

D E C R E T A in sanatoria

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,55%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)		ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,87% = quota detenuta dall'ente in Upipa *34%		Mantenimento	

2. di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, co. 5, L.R., n. 7/2005, a seguito di distinta e separata votazione;
5. di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
6. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32, L. n. 69/2009;
7. di dare atto che il presente decreto necessita di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta e comunque entro il termine di trenta giorni;
8. di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21/09/2005 n° 7.

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

f.to LA PRESIDENTE
Francesca Parolari